

**Motivo invocato**

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 13 aprile 2016 — Panzeri/Parlamento****(Causa T-166/16)**

(2016/C 200/45)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* Pier Antonio Panzeri (Calusco d'Adda, Italia) (rappresentante: C. Cerami, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati perché illegittimi;
- Conseguentemente, condannare il Parlamento Europeo alla restituzione di 12 000 Euro, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della maggior somma che in corso di causa verrà corrisposta in ottemperanza all'ingiunzione impugnata.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso si rivolge contro la nota prot. n. D 302681, dell'11 febbraio 2016, del Segretario Generale del Parlamento Europeo, recante motivazione all'allegata nota di debito n. 2016-207, della stessa data, avente per oggetto il recupero delle somme che sarebbero state indebitamente percepite a titolo d'indennità di assistenza parlamentare.

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-677/15, Panzeri/Parlamento e Commissione (DO 2016 C 27, pag. 11).

---

**Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2016 — Drugsrus/EMA****(Causa T-717/15) <sup>(1)</sup>**

(2016/C 200/46)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 38 dell'1.2.2016.

---